



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA
e MAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2023

Norme generali sul sistema educativo di istruzione statale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che si compone di otto articoli, non vuole, in nessun modo, essere risolutivo dei tanti problemi e delle molteplici e complesse necessità del sistema della formazione e dell'istruzione.

Il testo che si propone detta le norme generali inerenti alla scuola - ribaltando la logica che ha guidato, in almeno un ventennio, le politiche sull'istruzione - su alcune delle urgenze fondamentali della scuola e delle scuole italiane; aumentando consistentemente il « tempo scuola »; creando le condizioni per consentire ai docenti una didattica più attenta e vicina alle esigenze di formazione umana, culturale e civile; contribuendo a rimuovere, secondo il dettato costituzionale, alcune delle condizioni che limitano - in particolare in alcune aree del Paese - l'effettivo esercizio del diritto allo studio e alla formazione.

In particolare, ci muove l'allarme per i dati sulla dispersione scolastica che caratterizzano il nostro Paese.

Siamo fra i peggiori Paesi in Europa per « dispersi dalla scuola », le percentuali sono preoccupanti, in alcune regioni (Sicilia) e, all'interno di queste, in alcune città (Catania) il nostro Paese perde una ragazza o un ragazzo ogni quattro. Significa che queste persone non saranno in grado di gestire un progetto di vita autonomo, soventi vittime del lavoro nero e sottopagato quando non intercettati dalla malavita organizzata, né in grado di partecipare appieno alla vita democratica del nostro Paese per la quale il bagaglio culturale è condizione di autonomia personale.

A pochi mesi dai cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, la sua denuncia sul

fatto che la scuola « cura i sani e respinge i malati » ha bisogno di trovare una risposta del sistema pubblico, forte e determinata.

Il disegno di legge è, dunque, incentrato su tre interventi specifici, ma con una valenza generale e coerente con la missione che la Costituzione assegna alla scuola pubblica: riduzione del numero di alunni per classe; estensione del tempo pieno e del tempo prolungato in tutti gli ordini di scuola; previsione di interventi a favore degli enti locali che, per le condizioni del loro bilancio, non sono in grado di sostenere i servizi di mensa e di trasporto; creazione di « zone di educazione prioritaria e solidale (ZEP) » nelle aree più disagiate del Paese.

Il sistema dell'istruzione e della formazione è stato oggetto di un processo di snaturamento rispetto alle finalità di liberazione ed emancipazione che la Costituzione gli assegna. Impoverito, precarizzato, burocratizzato e piegato alle logiche del mercato. Non si tratta di una questione settoriale, ma di uno snodo decisivo per il futuro delle giovani generazioni e della stessa democrazia; perché il modello di formazione è una pietra angolare del modello di società che si intende costruire, nelle relazioni sociali e intellettuali, nelle forme del lavoro e della vita, persino - visto l'impatto che, fin dall'infanzia, le tecnologie virtuali e digitali hanno sui processi di conoscenza e sull'universo emotivo - sul tipo di umanità che abiterà la Terra dai prossimi decenni.

Il testo che si propone prevede, com'è evidente dall'entità degli interventi, una decisa inversione di tendenza sul piano finanziario, nel bilancio dello Stato, con investimenti consistenti; di essi deve farsi carico la fiscalità generale del Paese, la quale, a sua

volta, deve divenire realmente progressiva e giusta.

L'articolo 1 pone con chiarezza il problema reale delle classi numerose, nelle quali è oggettivamente impossibile produrre una didattica realmente attenta alle difficoltà degli alunni più fragili; fragilità che, d'altra parte, sono sempre più diffuse, sia sul piano umano, che su quello cognitivo e dell'attenzione, anche per l'impatto sempre più potente e pervasivo delle tecnologie digitali. Da questo punto di vista occorre ribaltare il quadro legislativo precedente, che - prigioniero della logica di *austerità* - prevedeva numeri minimi, invece che numeri massimi di alunni nelle classi. Particolare passaggio nefasto per il sovraffollamento delle classi è derivato dall'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, a firma tra gli altri del Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti, che ha incrementato di un punto, nel triennio 2009/2011, il rapporto alunni/docente per classe (dall'8,94 del 2008 al 9,94 del 2011); il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 ha poi reso esecutivo il piano di razionalizzazione previsto dal citato articolo 64. L'applicazione di tale normativa ha avuto come effetto immediato la perdita di ben 86.931 posti da insegnanti e l'incremento inevitabile del numero degli studenti per classe, fino al raggiungimento degli attuali inaccettabili livelli; detti provvedimenti legislativi si intendono dunque superati e cancellati dal presente disegno di legge.

Le scuole secondarie di secondo grado possono oggi comporre classi di trenta studenti e arrivare a trentatré in applicazione della norma che ne prevede un incremento del 10 per cento; si continua, tra l'altro, a non tener conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e dalla normativa vigente sulla prevenzione degli incendi, che stabilisce il rispetto di precisi parametri per consentire l'e-

sodo in caso di emergenza. La riorganizzazione delle classi rende, ovviamente, indispensabile un corposo investimento - qualitativo e quantitativo - nell'edilizia scolastica. Ridurre il numero degli alunni in classe è, dunque, elemento decisivo sul quale intervenire, per garantire qualità della didattica, maggiore coinvolgimento e apprendimento da parte degli studenti, piena integrazione delle ragazze e dei ragazzi con disabilità. Non si tratta, dunque, di accorgimenti (che pure, come abbiamo più volte sostenuto, sarebbero stati necessari) legati a questa o ad altre emergenze. Una relazione didattica e formativa davvero attenta ai processi di crescita, alle difficoltà e al complesso della vita di bambine e bambini e di adolescenti con problematiche crescenti e complesse non è garantita solo da numeri più piccoli, ma è certamente da essi facilitata e incentivata, favorendo, così, interventi concreti e reali contro l'abbandono scolastico.

È gravemente indicativo, a questo proposito, che l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, nel motivare il taglio all'istruzione (nell'ultimo Documento di economia e finanza), abbia fatto riferimento al calo demografico; acquisendo come dato di fatto, puramente economico, l'impossibilità di tante coppie giovani a fare figli e ignorando del tutto la possibilità di ripensare, con numeri ridotti nelle classi, la qualità e l'inclusività della didattica.

Per quanto concerne gli articoli 2 e 3, occorre ricordare che il tempo pieno (TP), fin dalla sua nascita nel lontano 1970, ha contribuito a far vivere il diritto all'istruzione come uno dei diritti fondamentali di cittadinanza: dall'enunciazione del principio dell'obbligo scolastico all'impegno per il successo formativo.

La scuola a tempo pieno ha avuto il compito di assolvere al ruolo di scuola della comunità, luogo pedagogico « totale » e si è presentata quindi non solo come modello or-

ganizzativo coeso e integrato ma anche come un'istituzione educativa innovativa, aperta a nuove modalità educative e, allo stesso tempo, attenta a garantire la qualità delle strutture, dei servizi, dei laboratori.

Il messaggio pedagogico, dalla legge istitutiva del TP, è stato sempre chiaro: un rapporto più coraggioso con la comunità, con la cultura del territorio per mantenere una grande capacità di accoglienza, accettazione delle diversità ed identità e per proiettare, in un orizzonte più vasto, la forza della conoscenza e dell'istruzione. Fu la riforma Moratti ad allentare la necessità dei rientri, portando il tempo scuola a trenta ore settimanali e distinguendo tra curriculum obbligatorio di ventisette ore e curriculum facoltativo di tre ore. Successivamente, con la riforma Gelmini, il monte ore delle classi di scuola primaria a tempo normale si attestò definitivamente sulle ventisette ore settimanali.

Anche per effetto dei forti tagli al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) - a seguito dell'abrogazione dell'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 (ex articolo 7 della legge n. 148 del 1990) e della caduta dell'obbligo di ripartire le attività didattiche in orario antimeridiano e pomeridiano - molte scuole si sono trovate in notevole difficoltà nel gestire le attività a discapito degli stessi rientri pomeridiani.

Qualsiasi proposta di estensione e rilancio del tempo pieno, quale investimento sociale e strutturale nel lungo periodo, non può prescindere da un necessario ripensamento complessivo degli spazi dell'educare e dalla realizzazione progressiva di mense in tutti gli edifici scolastici. Va quindi prevista un'articolazione delle proposte didattiche in luoghi idonei: biblioteche e angoli di lettura, laboratori espressivi e creativi, palestre e spazi per il movimento e il teatro, aule da dedicare alla pittura, alla musica, ad attività creative multimediali.

Il presente disegno di legge prevede non solo l'estensione del TP nelle scuole primarie, ma anche del tempo prolungato negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Ciò perché è sempre più urgente un aumento reale del tempo-scuola, in quanto è sempre maggiore il bisogno di non lasciare soli bambini e adolescenti con le loro difficoltà, tanto di carattere sociale, quanto di natura formativa; si chiarisce, nel comma 2 dell'articolo 2, che la progettazione delle attività pomeridiane - per quanto possa avvalersi, in parte, di contributi esterni - deve comunque essere definita dai collegi dei docenti e dai consigli di classe, in armonia col progetto formativo della scuola e col contributo di tutte le sue componenti.

In sintesi, per aspirare all'uguaglianza delle opportunità formative, riteniamo, dunque, fondamentale per la scuola primaria il ripristino di quel tempo pieno che portò l'esperienza a livelli di eccellenza ammirati in tutta Europa: co-presenze e co-progettazione, attività innovative, continuità con la scuola di base dai tre ai sei anni. Si tratta, inoltre, di attivare l'estensione generalizzata del tempo scuola, per far fronte alle povertà educative, anche nella scuola secondaria di primo grado, così come nella scuola secondaria di secondo grado; estendendo, tra l'altro, l'obbligo scolastico a diciotto anni.

L'articolo 3 ribadisce l'urgenza di garantire l'accesso all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia (fascia da zero a sei anni) a tutte le bambine e a tutti i bambini dell'intero territorio nazionale, superando ogni forma di discriminazione sociale e territoriale; in considerazione del fatto che il processo formativo, inteso nel suo senso più ampio, è fondamentale fin dai primissimi anni della crescita. D'altronde la precocità dei processi di decondizionamento culturale e di socializzazione sono fondamentali anche per combattere la dispersione scolastica. Contemporaneamente, ferma restando l'autonomia di scelta

dei genitori, un'azione di promozione in tal senso da parte degli enti locali è fondamentale per scongiurare il mancato accesso all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia che, spesso, in presenza di un'offerta sul territorio, è dettato anche dalle condizioni socio-economiche e dai modelli culturali.

Gli articoli 4, 5 e 6 si riferiscono all'istituzione delle « zone di educazione prioritaria e solidale (ZEP) », un modello attivo in Francia da molti anni. In un contesto in cui solo il 19 per cento degli studenti riesce a ottenere un titolo di studi superiore a quello dei propri genitori e in cui, in generale, il proprio ambiente d'origine pesa ancora come una sentenza inappellabile fin dalla nascita, ci sembra innanzitutto prioritario intervenire, in questo disegno di legge, con degli articoli *ad hoc* per contrastare la piaga della povertà educativa e dell'abbandono scolastico nelle periferie, nelle aree interne e montane e, in generale, nelle realtà più sofferenti. In molti territori o aree urbane, ma anche in alcune tipologie di scuola, i livelli di dispersione scolastica e di abbandono sono, infatti, di gran lunga superiori a quelli della media europea e del resto del Paese; ciò non fa altro che certificare le differenze territoriali e le diseguaglianze sociali; e il continuo richiamo al merito, in una simile situazione - in cui gli studenti partono da condizioni sociali profondamente diverse - si palesa come un inganno puramente ideologico.

A fronte di questa grave stortura, che contraddice palesemente il dettato costituzionale, il presente disegno di legge si propone di contrastare alla radice il sistema scolastico attuale che è profondamente selettivo, in quanto, ad oggi, di fatto, le maggiori risorse vengono indirizzate alle scuole meno problematiche. Infatti la maggior parte dei finanziamenti - attraverso i programmi operativi nazionali (PON) - è destinata alle scuole con organico più stabile e con una maggiore progettualità interna, in quanto in

esse si deve far fronte a minori esigenze ed emergenze, disattendendo anche precise previsioni contrattuali relative al Comparto scuola, sottoscritte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e da tutte le organizzazioni sindacali.

Con il presente disegno di legge si vuole invertire la rotta, ispirandosi al modello francese delle ZEP - le *zones d'éducation prioritaire* - che, invece, dagli anni Ottanta del secolo scorso, ha teso a contrastare le diseguaglianze scolastiche attraverso dette zone, rivolte, appunto, alle aree più svantaggiate. Ad esse vengono riconosciuti innanzitutto superiori contingenti di organico, conseguendo un rapporto docenti-studenti decisamente inferiore (affiancati, tra l'altro, da figure professionali come quelle degli psicologi e da una progettualità di territorio fortemente partecipata), al fine di sostenere la scuola senza che essa perda il proprio ruolo di definizione delle strategie formative, e viene inoltre riconosciuta la possibilità di lavorare in co-presenza, garantendo così una maggiore professionalità per far fronte a situazioni di maggiore difficoltà relazionale e comportamentale.

Pur non essendo oggetto di intervento legislativo, ma proprio della contrattazione sindacale, auspichiamo, dunque, che a questi docenti vengano garantiti incentivi salariali (secondo quanto definito nelle previsioni contrattuali sopra ricordate) e corsi di formazione che risultano necessari, perché non è la stessa cosa insegnare in un liceo o in un istituto professionale, in una zona socialmente agiata o urbanisticamente qualificata oppure in un contesto di diffuse difficoltà sociali, urbanistiche, territoriali. In aperta controtendenza con l'indirizzo volto a valorizzare e finanziare le scuole che abbiano conseguito risultati brillanti nei test standardizzati, crediamo che proprio le realtà scolastiche che mostrano più sofferenza debbano essere destinatarie di finanziamenti mi-

rati, di progettualità forti, partecipate e innovative, di un aumento dell'organico rispetto agli studenti. In deroga all'articolo 2 (relativo al resto del Paese), nel comma 1 dell'articolo 5 si precisa che, nelle suddette ZEP, il rapporto alunni-docenti per ogni classe non debba superare i quindici studenti. Le classi e le aule sovraffollate, con oltre venti studenti per classe, sono, infatti, contesti che ostacolano i processi di apprendimento e tali situazioni non consentono né alle specificità di ogni studente e di ogni studentessa di emergere e di venire intercettate né di dare luogo a didattiche efficaci, a maggior ragione in zone già di per sé difficili e svantaggiate. Il presente disegno di legge, dunque, ha come obiettivo fondamentale quello di dare vita ad un piano d'intervento straordinario che, con risorse altrettanto straordinarie, intende rivolgersi a tutto il Paese, ma anche alle sue zone più disagiate - a cominciare dal Sud, dalle Isole e dalle aree interne e montane - agli istituti tecnici e professionali, nonché alle periferie abbandonate delle grandi città, dove la povertà economica si somma alla povertà educativa intesa anche come mancanza di opportunità culturali, ludiche e sportive.

In questa direzione va ripresa e rilanciata la progettualità territoriale che, a partire dalla centralità della scuola, intende coinvolgere e sostenere gli enti locali proprio nella direzione di fornire risorse a quei territori e

a quei cittadini che vivono nel degrado sociale e culturale, senza possibilità (anche al di fuori del contesto scolastico) di avere spazi di socialità dove poter fare cultura, musica o sport.

Gli articoli 7 e 8 affermano rispettivamente: l'estensione dell'obbligo scolastico fino al diciottesimo anno d'età e la completa gratuità dell'accesso alla formazione scolastica pubblica, dal nido fino al completamento del ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 7, in particolare, è finalizzato ad elevare progressivamente l'obbligo scolastico a diciotto anni; elevare l'età di accesso al lavoro; mettere ordine nella normativa relativa all'obbligo scolastico, all'obbligo di istruzione, al diritto-dovere all'istruzione.

L'elevamento dell'obbligo scolastico rientra pienamente nel dettato costituzionale, che obbliga lo Stato ad attivare interventi finalizzati a consentire a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi più alti degli studi. La proposta è coerente con gli obiettivi dell'Unione europea finalizzati a ridurre il tasso di abbandono scolastico e ad elevare significativamente il numero dei giovani in possesso di laurea.

L'illustrazione del contenuto e l'articolato ricalcano le intenzioni di facilitare il contrasto alla povertà educativa e l'abbandono scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione delle classi)

1. Al fine di migliorare la qualità didattica e il processo di formazione degli alunni e delle alunne, di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, di garantire il successo formativo e di evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule sia per ragioni didattiche sia sanitarie, è fissato a diciotto, senza alcuna deroga fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, terzo periodo, il numero massimo di alunni per ogni classe di ogni ciclo della scuola italiana insistente sul territorio nazionale, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Estensione del tempo pieno)

1. È istituito il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria statale. Per gli istituti di cui al primo periodo è garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola.

2. È istituito il tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento e del tempo-mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato pomeridiano è obbligatoria per gli alunni della scuola secondaria

di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado ed è volontaria, su richiesta individuale, per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai collegi dei docenti che la elaborano sulla base di un progetto formativo condiviso con le famiglie e, per il biennio e il triennio della scuola secondaria di secondo grado, con le rappresentanze in carica degli studenti. Il progetto formativo deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente. Per almeno il 60 per cento delle ore, il progetto formativo deve essere finalizzato ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, nonché ad attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali è garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico del personale docente e ATA non inferiore al 20 per cento dell'organico della singola scuola; per il tempo restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al progetto formativo prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo progetto formativo.

3. Per consentire l'effettivo esercizio del tempo pieno di cui al comma 1 e del tempo prolungato pomeridiano di cui al comma 2, in ogni scuola o polo scolastico è garantito un servizio di mensa gratuito. È altresì garantito il trasporto pubblico pomeridiano in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, mediante il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, le istituzioni locali e le società di gestione del trasporto pubblico.

4. Per i comuni in condizioni di dissesto o predissesto finanziario le risorse necessarie sono assegnate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di una proposta esecutiva.

5. I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono tenuti ad adottare le necessarie azioni di coinvolgimento delle famiglie af-

finché l'ampliamento dell'offerta formativa sia compiutamente valorizzato.

Art. 3.

(Formazione primaria da zero a sei anni)

1. In ciascun comune è garantito ai bambini di età compresa tra zero e sei anni l'effettivo diritto allo studio e l'accesso alla scuola, riconoscendo la formazione primaria come parte integrante del processo formativo di crescita ed escludendola dai servizi pubblici a domanda individuale. Per le finalità di cui al presente comma, sono favorite forme di consorzio intercomunale per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in un raggio non superiore a dieci chilometri.

2. La spesa per la gestione della formazione primaria di cui al comma 1 è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e del merito e i comuni. Dalla spesa per la gestione devono essere escluse le spese per il terreno e l'edificio e i relativi mutui. I contributi dovuti da famiglie non in grado di pagare in parte o totalmente la retta per eventuali servizi non gratuiti, forniti nell'ambito della formazione primaria, sono coperti da risorse rivenienti da un apposito fondo sociale, erogato ai comuni dalle regioni a valere sulle risorse vincolate per tale finalità.

Art. 4.

(Istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e di garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del Paese o delle singole città o all'interno di singole istituzioni scolastiche che presentano maggiori percentuali di abbandono scolastico o maggiori difficoltà di natura sociale o geografica o, in generale, minore disponibilità di servizi o minore facilità di accesso

ad essi, sono istituite le zone di educazione prioritaria e solidale (ZEP). Le ZEP sono individuate e istituite prioritariamente nelle aree montane e interne, nelle aree periferiche delle città e comunque nei territori che presentano le caratteristiche di cui al primo periodo, tenendo conto dell'indice di abbandono scolastico e dell'indice di disagio sociale (IDS), aggiornati rispettivamente a cura del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. È demandata alle regioni, d'intesa con le province, le conferenze dei sindaci e gli uffici scolastici regionali, previo accordo con le organizzazioni sindacali, la definizione delle ZEP.

Art. 5.

(Organizzazione delle ZEP)

1. Le ZEP determinano l'assegnazione ai singoli istituti scolastici di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e ATA esistente, a cui viene garantita una specifica attività di formazione, e stabiliscono la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico. Le ZEP determinano, altresì, il potenziamento del 50 per cento del fondo d'istituto. Negli istituti di ogni ordine e grado delle ZEP non possono essere costituite classi con più di quindici alunni.

2. In ciascuna ZEP è istituito un comitato di progetto, costituito da una rete delle scuole della ZEP medesima, dai rispettivi dirigenti scolastici, da almeno tre docenti per scuola eletti nei rispettivi collegi dei docenti, dai rappresentanti delle rappresentanze sindacali unitarie di ciascuna scuola, dai rappresentanti nei rispettivi consigli d'istituto dei genitori e, per gli istituti di istruzione

secondaria di secondo grado, dai rappresentati degli studenti. Alle riunioni del comitato di progetto sono invitati: il prefetto o un suo delegato, i sindaci o i loro delegati dei comuni o delle aree metropolitane, il presidente della provincia o un suo delegato, la rappresentanza della consulta provinciale degli studenti, le rappresentanze sindacali territoriali del mondo scolastico e confederali e delle associazioni di categoria, il direttore dell'area vasta sanitaria di pertinenza e associazioni culturali o formative ritenute utili alla progettazione partecipata.

3. Il comitato di progetto di cui al comma 2 ha il compito di elaborare un progetto, previa approvazione dei rispettivi collegi dei docenti e dei consigli d'istituto, e monitorarne lo stato di attuazione. Il progetto ha durata biennale e deve essere riformulato alla fine di tale periodo, previa verifica delle condizioni di permanenza del territorio nella ZEP.

Art. 6.

(Misure a sostegno dei comuni)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, per i comuni interessati dalle ZEP e sulla base di progetti da essi presentati d'intesa con le scuole delle ZEP medesime, un Fondo per il sostegno delle attività culturali e di spettacolo, nonché per il sostegno a strutture culturali presenti nel territorio comunale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere attività artistiche, culturali e aggregative al fine di contrastare la povertà educativa.

3. È altresì istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per i comuni e le province interessati dalle ZEP, un fondo aggiuntivo triennale per l'edilizia scolastica, alimentato con risorse non inferiori al 30 per cento rispetto a quelle disponibili nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei fondi di cui ai commi 1 e 3 che devono essere impiegati, di concerto con le istituzioni scolastiche interessate, esclusivamente per interventi di stretto interesse delle scuole delle ZEP.

Art. 7.

(Obbligo scolastico)

1. In conformità ai principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e in considerazione del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese dell'elevamento dei livelli di istruzione e della riduzione del tasso di abbandono scolastico, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed entro l'anno scolastico 2026/2027, l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro, con qualsiasi forma di contratto individuale, è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'adozione di uno o più regolamenti relativi alla ridefinizione dei curricula dei piani di studio e dei relativi quadri orari vigenti nel secondo ciclo di istruzione e formazione, sulla base dei seguenti principi:

a) la realizzazione degli interventi relativi all'obbligo scolastico, come ridefinito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rientra nelle competenze dello Stato ai sensi

degli articoli 33, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione;

b) i piani di studio devono prevedere, in tutti i percorsi, che non meno di tre quarti dell'orario complessivo del primo biennio sia riferito a discipline comuni.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti norme e le relative disposizioni applicative:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

c) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) i commi 622, 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

f) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

g) il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

Art. 8.

(Gratuità del diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

€ 1,00